



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV

Direttiva tecnica concernente la protezione degli animali per equidi

Manuale di controllo - Protezione degli animali

11 ottobre 2021





Direttiva tecnica

concernente la

protezione degli animali per equidi

del 11 ottobre 2021

Versione 4.2

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana la presente direttiva tecnica per la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (OFPAAn)

La presente direttiva tecnica entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Indice

Disposizioni generali	4
------------------------------------	----------

Punti di controllo	6
---------------------------------	----------

1.	Formazione	6
2.	Misure minime	7
3.	Occupazione delle scuderie	7
4.	Pavimenti delle scuderie e suolo delle aree d'uscita all'aperto	8
5.	Settore di riposo	8
6.	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nelle scuderie e nelle aree d'uscita	9
7.	Illuminazione	9
8.	Qualità dell'aria e rumore nella scuderia	10
9.	Approvvigionamento di foraggio e acqua	10
10.	Stabulazione individuale e contatti sociali	11
11.	Stabulazione in gruppo	11
12.	Stabulazione fissa	12
13.	Movimento	12
14.	Detenzione permanente all'aperto	14
15.	Ferimenti e cura degli animali, cura degli zoccoli inclusa	15
16.	Altro	15

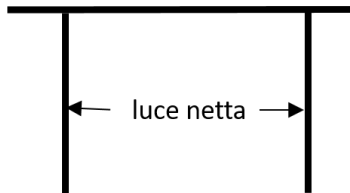
Allegato: Misure minime	16
--------------------------------------	-----------

A	Altezza minima del soffitto	16
B	Stabulazione individuale: superficie minima dei box individuali	16
C	Stabulazione in gruppo: superfici minime dei box di gruppo a un compartimento	17
D	Stabulazione in gruppo: superficie minima di riposo nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti	17
E	Aree d'uscita all'aperto per la stabulazione individuale e in gruppo	18
F	Superfici minime dei ripari in caso di detenzione permanente all'aperto	18

Disposizioni generali

Misure

Le misure delimitano sempre spazi liberi (*luce netta*).



Definizione di «equidi»

Gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti. Per brevità, nel manuale di controllo si parlerà sinteticamente di equidi.

Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per i box siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle di nuova realizzazione.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore degli animali e il benessere degli animali.

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008. A seconda della disposizione sono inoltre previsti valori di tolleranza per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Le scuderie esistenti al 1° settembre 2008 che rispettano i valori di tolleranza non devono essere adeguate. Se una scuderia deve essere adeguata per il superamento di un valore di tolleranza, gli altri valori di tolleranza restano validi.

Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Nel caso delle lacune individuate, viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- Le lacune **esigue** sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune **sostanziali** richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

- Le lacune **gravi** di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale o di specie animale. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle carenze riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo:

Esiste una lacuna **esigua** nella protezione degli animali, ad es.:

- Il registro delle uscite non è aggiornato, tuttavia è palese che gli equidi vengono condotti all'aperto.
- Un detentore di equidi ha aumentato il proprio effettivo da cinque a sei equidi, ma ha fatto richiesta dell'attestato di competenza solo in un secondo momento.

Esiste una lacuna **sostanziale** nella protezione degli animali, ad es.:

- Un equide viene tenuto in stabulazione fissa.
- L'area di uscita è fangosa e fortemente inquinata da feci e urina.
- In presenza di un equide che ticchia, le separazioni dei box sono state provviste di filo elettrificato.
- Il settore di riposo non è ricoperto con la lettiera.

Esiste una lacuna **grave** nella protezione degli animali, ad es.:

- Uno o più animali presentano una ferita grave (ad es. ferita aperta) senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Uno o più animali sono evidentemente malati (ad es. ingenti difficoltà respiratorie, animale a terra, grave zoppia) senza che sia stato effettuato un trattamento adeguato.
- Uno o più animali presentano zoccoli decisamente troppo lunghi.
- Uno o più animali presentano un forte stato di denutrizione, senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Vi sono animali morti. Il loro stato o le circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

Punti di controllo

1. Formazione

Basi legali [art. 31 OPAn](#), [art. 194 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [11.1 Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli e altri equidi](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o come detentori di equidi

- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, tra cui equidi: professione agricola ¹⁾;
- ✓ nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, equidi compresi, siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza ²⁾;
- ✓ nelle aziende d'estivazione: professione agricola ³⁾;
- ✓ nella detenzione professionale di oltre 11 equidi (senza contare i puledri non svezzati): formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione ⁴⁾ o una professione legata ai cavalli ⁵⁾ oppure un diploma di una scuola universitaria professionale o universitario in materia di detenzione degli equidi ⁶⁾;
- ✓ in caso di detenzione di oltre 5 equidi (senza contare i puledri non svezzati): attestato di competenza ²⁾.

Osservazioni

- 1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrici di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.
- 2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso riconosciuto dall'USAV, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con gli equidi.
- 3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.
- 4) La formazione riconosciuta dall'USAV in materia di detenzione adeguata degli equidi e di allevamento e riproduzione responsabili degli equidi si compone di una parte teorica e di una pratica e dura in totale 40 ore. È inoltre indispensabile seguire un tirocinio della durata di tre mesi e superare un esame.
- 5) Cavallerizzo, palafreniere, fantino, istruttore di equitazione con una formazione riconosciuta dall'associazione SVBR oppure custode di cavalli, specialista di cavalli secondo la LFPr o maniscalco secondo la LFPr.
- 6) Formazione universitaria in scienze equine, medicina veterinaria, zoologia o etologia.

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o come detentori di equidi

- ✓ non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, professione legata ai cavalli o formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione, e attestato di competenza per la detenzione di oltre 5 equidi).

Nota bene

- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di equidi è cambiato.
-

2. Misure minime

Basi legali [art. 10 cpv. 1 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [11.3 Requisiti minimi dei box per equidi](#),
[11.4 Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo di equidi](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli equidi presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.
-

Nota bene

- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle scuderie che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze.
-

3. Occupazione delle scuderie

Basi legali [all. 1 tab. 7 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;
 - in caso di stabulazione individuale il numero di animali stabulati non supera quello dei box individuali a disposizione.
-

Nota bene —

4. Pavimenti delle scuderie e suolo delle aree d'uscita all'aperto

Basi legali [art. 7 cpv. 3 OPAn](#), [art. 34 cpv. 1 OPAn](#), [art. 6 cpv. 3 OFPAN](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i pavimenti delle scuderie e delle aree d'uscita con un rivestimento solido non sono sdruciolevoli;
 - ✓ il suolo non è fortemente inquinato da feci o urina;
 - ✓ il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso.
-

Nota bene —

5. Settore di riposo

Basi legali [art. 59 cpv. 2 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [11.7 Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ la superficie minima dei box individuali/box di gruppo a un compartimento e la superficie minima di riposo nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti sono provviste di lettiera;
 - ✓ la lettiera è sufficiente ^{a)} e adeguata, pulita e asciutta.
-

Nota bene

- a) Se i pavimenti sono dotati di un isolamento termico, come i pavimenti in legno o quelli muniti di un rivestimento in gomma, si può diminuire lo spessore della lettiera. A seconda della qualità del pavimento lo spessore della lettiera deve garantire sufficiente deformabilità, assorbimento dell'umidità e sicurezza antisdruc-ciolo. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 11.7 «Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi».
-

6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nelle scuderie e nelle aree d'uscita

Basi legali [art. 35 cpv. 1 e 5 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali ¹⁾;
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se vengono rispettate le superfici minime di cui all'allegato Misure minime e se tali aree sono abbastanza grandi da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*
- 2) *È vietato usare filo spinato per i pascoli. L'autorità cantonale può accordare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato per i pascoli vasti che dispongono di un'ulteriore delimitazione.*

Nota bene —

7. Illuminazione

Basi legali [art. 33 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux ^{a)}.
Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;
- ✓ l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno ^{b)};

Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le scuderie che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- ✓ nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno.

Nota bene

- a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.
 - b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.
-

8. Qualità dell'aria e rumore nella scuderia

Basi legali [art. 11 OPAn](#), [art. 12 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non si constatano differenze nette, percettibili all'olfatto, rispetto all'aria esterna ^{a)};
- ✓ gli equidi non sono esposti a rumore eccessivo ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*

Nota bene

- a) In caso di temperature estive molto elevate, la sudorazione degli equidi nella stalla è segno di insufficiente aerazione.
-

9. Approvvigionamento di foraggio e acqua

Basi legali [art. 6 cpv. 1 LPAn](#), [art. 4 cpv. 1 OPAn](#), [art. 36 cpv. 3 OPAn](#), [art. 60 cpv. 1 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [11.11 Sufficiente foraggio grezzo per i cavalli e gli altri equidi](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli equidi dispongono di sufficiente foraggio grezzo per le esigenze comportamentali tipiche della specie, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo;
 - ✓ gli equidi hanno la possibilità di dissetarsi diverse volte al giorno.
-

Nota bene —

10. Stabulazione individuale e contatti sociali

Basi legali [art. 59 cpv. 3 e 4 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nell'azienda gli equidi hanno un contatto visivo, acustico e olfattivo con almeno un altro equide ¹⁾;
 - ✓ gli animali giovani ²⁾ sono tenuti permanentemente in gruppo.
-

Osservazioni

- 1) L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di equidi vecchi.
 - 2) Per animali giovani si intendono i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.
-

Nota bene —

11. Stabulazione in gruppo

Basi legali [art. 9 OPAn](#), [art. 59 cpv. 5 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [11.4 Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo di equidi](#), [11.9 Allevamento di cavalli e di altri equidi giovani](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nella stabulazione di gruppo libera sono predisposte strutture che permettono agli equidi di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di animali giovani ¹⁾;
- ✓ nella stabulazione di gruppo libera non sono presenti vicoli ciechi;
- ✓ nella stabulazione di gruppo libera a diversi comparti, il settore di riposo e di uscita sono accessibili stabilmente attraverso un ampio passaggio o due passaggi più stretti;
- ✓ è possibile realizzare una zona speciale secondo l'allegato Misure minime (B) per le giumente appena prima o durante il parto, gli animali malati, i nuovi equidi da integrare nel gruppo o i soggetti che non si tollerano;
- ✓ l'ubicazione e la conformazione della zona speciale consente il contatto visivo, uditivo e olfattivo con un altro equide.

Osservazioni

- 1) Per animali giovani si intendono i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.
-

Nota bene —

12. Stabulazione fissa

Basi legali [art. 59 cpv. 1 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [11.2 Divieto di stabulazione fissa per i cavalli e gli altri equidi](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli equidi non sono tenuti in stabulazione fissa ¹⁾.
gli equidi appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane ²⁾. L'allevatore deve comprovare che successivamente, per l'animale in questione, è disponibile un posto in un'altra unità di detenzione;
- ✓ le poste fisse nella stabulazione fissa sono separate da pareti divisorie fisse o mobili;
- ✓ le poste fisse nella stabulazione fissa sono concepite in modo che gli equidi non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, stare sdraiati e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Osservazioni

- 1) *Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e gli equidi possono essere legati per breve tempo.*
 - 2) *Ciò non vale per i puledri non svezzati e gli animali giovani (puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare).*
-

Nota bene —

13. Movimento

Basi legali [art. 35 cpv. 5 OPAn](#), [art. 61 OPAn](#), [art. 63 OPAn](#) [art. 32 OFPAN](#)

Altre basi Informazioni tecniche [11.5 Prescrizioni relative all'uscita dei cavalli e degli altri equidi](#),
[11.6 Tenuta del registro delle uscite per cavalli, pony, asini, muli e bardotti](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ è disponibile un'area d'uscita ¹⁾ all'aperto secondo l'allegato Misure minime utilizzabile durante tutto l'anno;
- ✓ le recinzioni non sono costituite da filo spinato ²⁾;
- ✓ agli equidi è concesso ogni giorno sufficiente movimento ³⁾;
- ✓ nei giorni in cui non vengono utilizzati agli equidi devono essere concesse almeno due ore di uscita ⁴⁾;
- ✓ agli equidi utilizzati ⁵⁾ è concesso di uscire almeno due giorni alla settimana e ogni volta per almeno due ore ⁴⁾;
- ✓ si deroga all'obbligo di uscita ⁵⁾ degli equidi utilizzati ⁴⁾ per massimo quattro settimane, purché la rinuncia sia motivata dalle seguenti eccezioni e in detto periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno:
 - ✓ in caso di equidi appena stabulati in un'azienda;
 - ✓ in caso di condizioni del terreno o meteorologiche estreme ⁶⁾ tra il 1° novembre e il 30 aprile;
 - ✓ durante l'utilizzo a scopi militari;
 - ✓ durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni;

- ✓ è concessa l'uscita ⁴⁾ all'aperto, tranne in presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme ⁶⁾, nel qual caso è possibile, in via eccezionale, far uscire gli equidi su una superficie coperta;
- ✓ in caso di forte presenza di insetti, l'uscita ⁴⁾ all'aperto è concessa di notte o nelle prime ore del giorno;
- ✓ le uscite degli equidi sono regolarmente annotate in un apposito registro tenuto nell'azienda ⁷⁻¹¹⁾.

Osservazioni

- 1) *Come area d'uscita all'aperto si intende un pascolo o parco (area delimitata) per la detenzione degli equidi, adatto all'uscita quotidiana degli animali con qualsiasi condizione atmosferica. Non si può pretendere che in un'azienda ogni equide disponga di un'area d'uscita all'aperto o di una parte di essa. Occorre tuttavia poter giustificare in modo plausibile che le aree disponibili permettano di garantire agli equidi le possibilità di movimento libero richieste, eventualmente a gruppi; in caso di dubbio, spetta all'autorità cantonale di esecuzione in materia di protezione degli animali esaminare la questione.*
- 2) *L'autorità cantonale può accordare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato per i pascoli vasti che dispongono di un'ulteriore delimitazione.*
- 3) *Il movimento comprende l'utilizzazione e l'uscita.*
- 4) *Per uscita si intende il movimento libero all'aperto, durante il quale l'animale decide autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili.*
- 5) *Per utilizzazione di un equide si intende il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza, nonché il movimento mediante la giostra meccanica.*
- 6) *Per condizioni del terreno o meteorologiche estreme si intendono un suolo fangoso in seguito alle forti precipitazioni, precipitazioni forti o persistenti accompagnate da freddo o vento forte, vento di tempesta, ghiaccio che rischia di provocare la caduta dell'equide nell'area d'uscita.*
- 7) *L'uscita all'aperto dev'essere annotata nell'apposito registro entro tre giorni.*
- 8) *Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo.*
- 9) *Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 11.6 «Tenuta del registro delle uscite per cavalli, pony, asini, muli e bardotti».*
- 10) *Non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite nel caso di equidi con accesso permanente a un'area d'uscita che presenta le dimensioni minime previste per le aree d'uscita costantemente accessibili dalla scuderia.*
- 11) *Per le eccezioni all'obbligo di uscita è necessario registrare il motivo della deroga e, in caso di scopi militari, spettacoli equestri, competizioni sportive ed esposizioni, si deve indicare il luogo e la manifestazione.*

Nota bene

14. Detenzione permanente all'aperto

Basi legali [art. 6 OPAn](#), [art. 36 OPAn](#), [art. 6](#) e [7 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [11.8 Detenzione permanente all'aperto dei cavalli e degli altri equidi](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ in condizioni meteorologiche estreme ^{a)}, gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;
- ✓ la protezione ^{b)} offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;
- ✓ viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente ¹⁾;
- ✓ il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;
- ✓ la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;
- ✓ si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;
- ✓ gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;
- ✓ se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.

Osservazione

- 1) *Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta).*
-

Nota bene

- a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.
 - b) Ulteriori indicazioni sulla protezione dalle condizioni meteorologiche sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 11.8 «Detenzione permanente all'aperto dei cavalli e degli altri equidi».
-

15. Ferimenti e cura degli animali, cura degli zoccoli inclusa

Basi legali [art. 5 cpv. 1, 2 e 4 OPAn](#), [art. 7 cpv. 1 OPAn](#), [art. 60 cpv. 2 OPAn](#), [art. 7 cpv. 1 OFPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nessun equide presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;
 - ✓ gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
 - ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti;
 - ✓ gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
 - ✓ lo stato nutrizionale di tutti gli equidi è buono;
 - ✓ non sono stati eliminati i peli tattili intorno alle froge e agli occhi;
 - ✓ gli zoccoli sono curati in modo tale che l'equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e che non insorgano malattie degli zoccoli.
-

Nota bene —

16. Altro

Basi legali [art. 16 OPAn](#)

Altre basi —

Nota bene

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).
-

Allegato: Misure minime

A Altezza minima del soffitto

Per le scuderie di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Altezza minima del soffitto nel settore degli equidi ^{1) 2)}	1,8 m	1,9 m	2,1 m	2,3 m	2,5 m	2,5 m

Osservazioni

- 1) Per stabilire l'altezza minima del soffitto dell'unità di detenzione ci si basa sulla taglia dell'equide più grande.
- 2) La misurazione viene effettuata a partire dall'altezza massima della lettiera.

Per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Altezza minima del soffitto ¹⁾ nel settore degli equidi ^{2) 3)}	-- ⁴⁾	-- ⁴⁾	2,0 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m

Osservazioni

- 1) Le scuderie che rispettano questi valori di tolleranza non devono essere adeguate.
- 2) Per stabilire l'altezza minima del soffitto dell'unità di detenzione ci si basa sulla taglia dell'equide più grande.
- 3) La misurazione viene effettuata a partire dall'altezza massima della lettiera.
- 4) Si applicano i valori validi per le scuderie di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

B Stabulazione individuale: Superficie minima dei box individuali

Per le scuderie di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima ¹⁾	5,5 m ²	7 m ²	8 m ²	9 m ²	10,5 m ²	12 m ²
Box per il parto, box per giumento con puledro ²⁾	7,15 m ²	9,1 m ²	10,4 m ²	11,7 m ²	13,65 m ²	15,6 m ²
Larghezza minima del box	almeno 1,5 volte l'altezza al garrese					

Osservazione

- 1) Queste misure si applicano anche per la detenzione individuale temporanea in una zona speciale di cavalli altrimenti stabulati in gruppo.
- 2) Per le giumente con puledri di almeno due mesi.

Per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie ¹⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	7 m ²	8 m ²	9 m ²	10,5 m ²

Osservazioni

- 1) Le scuderie che rispettano questi valori di tolleranza non devono essere adeguate.
- 2) Si applicano i valori validi per le scuderie di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

C Stabulazione in gruppo: superfici minime dei box di gruppo a un compartimento

Per le scuderie di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima per equide ^{1) 2)}	5,5 m ²	7 m ²	8 m ²	9 m ²	10,5 m ²	12 m ²

Osservazioni

- 1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30 per cento.
- 2) In caso di cinque o più equidi molto compatibili fra loro (assenza di conflitti frequenti e aggressivi con ferite) la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

Per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima ¹⁾ per equide	-- ²⁾	-- ²⁾	7 m ²	8 m ²	9 m ²	10,5 m ²

Osservazioni

- 1) Le scuderie che rispettano questi valori di tolleranza non devono essere adeguate.
- 2) Si applicano i valori validi per le scuderie di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

Nota bene

- In un box di gruppo a un compartimento, la superficie minima per equide corrisponde alla superficie minima di un box per la stabulazione individuale.

D Stabulazione in gruppo: superficie minima di riposo nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima per equide ^{1) 2)}	4 m ²	4,5 m ²	5,5 m ²	6 m ²	7,5 m ²	8 m ²

Osservazioni

- 1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30 per cento.
- 2) In caso di cinque o più equidi molto compatibili fra loro (assenza di conflitti frequenti e aggressivi con ferite) la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

Nota bene

- Nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti, la superficie di riposo è separata dai settori di foraggiamento e di movimento tramite ad esempio pareti divisorie.

E Aree d'uscita all'aperto per la stabulazione individuale e in gruppo

Superfici minime per le aree d'uscita all'aperto costantemente accessibili dalla scuderia

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Area d'uscita per equide ¹⁾	12 m ²	14 m ²	16 m ²	20 m ²	24 m ²	24 m ²
Area d'uscita per 2-5 animali giovani ²⁾	60 m ²	70 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	120 m ²
Area d'uscita per ogni animale giovane ^{a)} appartenente a un gruppo di minimo 6 capi	12 m ²	14 m ²	16 m ²	20 m ²	24 m ²	24 m ²

Superfici minime per le aree d'uscita all'aperto non adiacenti alla scuderia

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Area d'uscita per equide ¹⁾	18 m ²	21 m ²	24 m ²	30 m ²	36 m ²	36 m ²
Area d'uscita per 2-5 animali giovani ²⁾	90 m ²	105 m ²	120 m ²	150 m ²	180 m ²	180 m ²
Area d'uscita per ogni animale giovane appartenente a un gruppo di minimo 6 capi	18 m ²	21 m ²	24 m ²	30 m ²	36 m ²	36 m ²

Osservazioni

- 1) In caso di cinque o più equidi molto compatibili fra loro (assenza di dispute frequenti e aggressive che causano ferite) la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- 2) Per i gruppi di equidi giovani composti da 2-5 capi, la superficie minima dell'area d'uscita all'aperto corrisponde a quella prevista per 5 equidi. La superficie minima dell'area d'uscita per gli animali giovani corrisponde a cinque volte la superficie per un equide adulto della stessa altezza al garrese, e va rispettata anche quando vengono fatti uscire insieme all'aperto meno di cinque animali. Ciò si applica ai gruppi con almeno un animale giovane (puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare).

Nota bene

- Esempi di calcolo sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali [n. 11.9 «Allevamento di cavalli e di altri equidi giovani»](#).

F Superfici minime dei ripari in caso di detenzione permanente all'aperto

- In un riparo destinato a offrire protezione in condizioni meteorologiche estreme sono rispettate l'altezza minima del soffitto (di cui al punto A) e la superficie minima ¹⁾ per i box di gruppo a un compartimento (di cui al punto C).
- In un riparo in cui non si provvede al foraggiamento sono rispettate l'altezza minima del soffitto (di cui al punto A) e la superficie minima ¹⁾ per la stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti (di cui al punto D).

Osservazione

- 1) Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.